

ISTITUTO DI GESTALT HCC THERAPY H.C.C. Kairòs s.r.l.

riconosciuto idoneo per i fini di cui all'art. 3 della Legge 18/02/1989 n. 56 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nelle sedi di Ragusa, Venezia e Roma (D.M. 9/05/1994 in G.U.R.I. n.117 del 21/05/1994 - D.M. 7/12/2001 in G.U.R.I. del 18/12/2001 e D.M. 24/10/2008 in G.U.R.I. del 13.11.2008)

REGOLAMENTO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT

in vigore dal 13 ottobre 2005

Art. 1 – Finalità

L'Istituto ha lo scopo di attivare Corsi di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico nelle sedi di Ragusa, Venezia, in conformità del D.M. 9/05/1994 di autorizzazione (G.U.R.I. n. 117 del 21/05/1994), Roma D.M. 7/12/2001 (G.U.R.I.del 18/12/2001).

Per i fini di cui all'art. 3 della L. n. 56/1989 i corsi hanno lo scopo di impartire agli allievi una specializzazione professionale idonea all'esercizio della attività psicoterapeutica individuale e di gruppo secondo l'indirizzo gestaltico.

Art. 2 - Corsi di Specializzazione

I Corsi di Specializzazione hanno durata quadriennale. Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è di ore 500, di cui 130 dedicate al tirocinio in strutture e servizi pubblici o privati accreditati, in cui l'allievo potrà confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazione di emergenza. I piani di studio comprendono attività didattica e scientifica ed un tirocinio obbligatorio necessario per il completamento della formazione professionale. L'attività scientifica si svolge nelle strutture proprie dell'Istituto. Il tirocinio si svolge sotto la guida di un tutor psicoterapeuta presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati.



L'insegnamento teorico contempla:

- a) un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica, nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;
- b) l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico culturale gestaltico. La formazione pratica comprende:
- c) una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico gestaltico; formazione che prevede, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante il training;
- d) per il tirocinio di cui al precedente comma 1, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico culturale gestaltico.

I corsi si concludono con il rilascio del diploma di cui al successivo art. 9.

Art. 3 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre esperti, di cui almeno un docente universitario nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3, del Regolamento di cui al D.M. 19/11/1998 del MURST, e che non insegna nell'Istituto.

Il Comitato presenterà ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che verrà trasmesso alla Commissione.

Art. 4 – Direzione della Scuola e Consiglio dei Docenti.

La Direzione della Scuola è affidata ai Direttori dell'Istituto. Il Consiglio dei Docenti della Scuola è composto dai Direttori della Scuola stessa, da sei Docenti della Formazione clinica, da un Docente della Didattica Generale da un Docente della Didattica Specifica, designati dalla Direzione della Scuola. Il Consiglio, convocato nella prima seduta all'inizio di ogni anno accademico dal Direttore della Scuola più anziano di età, provvederà, come primo atto, alla nomina del Presidente e del Segretario in carica per un intero anno accademico.



Il Consiglio, oltre alle attività di cui ai successivi artt. 6 e 8, esamina le domande di iscrizione ai corsi ratificando le ammissioni entro i limiti previsti, per ciascun programma di formazione, dal decreto di riconoscimento della Scuola.

Le decisioni del Consiglio dei Docenti saranno trascritte su apposito registro dei verbali.

Art. 5 – Ammissione.

Possono essere ammessi ai corsi di specializzazione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi. La domanda di ammissione deve essere corredata dal curriculum professionale. Le domande di ammissione vengono esaminate e accettate in base a: 1) le esperienze pregresse del candidato; 2) una valutazione delle sue motivazioni e della sua personalità (tramite colloquio o test preliminare), 3) l'impegno del candidato nel campo della ricerca e/o delle applicazioni cliniche e sociali della psicoterapia. Il numero massimo di allievi ammessi a ciascun corso è quello determinato dai decreti di riconoscimento della Scuola. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata da un colloquio e dalla valutazione, in misura complessiva non superiore al 30% del punteggio a disposizione della Commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti, proporzionalmente al voto di laurea. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 6 - Frequenza, Esami, Sistema di Valutazione e Libretto Personale

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno di corso di formazione l'allievo deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, della quale fanno parte i Direttori della Scuola, o Docenti da loro delegati, e due Docenti delle materie di didattica clinica e specifica relative all'anno di corso, esprime un giudizio sintetico globale, da riportare sul libretto personale dell'allievo, in merito al livello di preparazione del candidato nelle discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso.



Il sistema di valutazione si basa su 5 criteri: 1) la competenza terapeutica; 2) l'assimilazione dei contenuti teorici; 3) la produzione degli elaborati scritti previsti; 4) la presenza; 5) l'impegno dello studente nella partecipazione ai lavori di gruppo e nei sottogruppi di studio.

- 1- La competenza terapeutica è valutata in base a: a) le supervisioni effettuate "in situ"; b) i verbatim di sedute terapeutiche (individuali, di gruppo, di coppia o di famiglia); c) la qualità della relazione che lo studente riesce a instaurare durante il percorso di formazione con i didatti e con il gruppo; d) la capacità di riflessione critica sui processi di cambiamento; e) la performance terapeutica dimostrata nelle supervisioni in gruppo.
- 2- L' assimilazione dei contenuti teorici è valutata mediante la somministrazione di un apposito questionario.
- 3- La correttezza metodologica e contenutistica degli elaborati scritti, sia di carattere teorico che clinico, prodotti dallo studente è considerata di primaria importanza, ai fini dell'apprendimento del metodo di indagine o di elaborazione di un argomento, o della presentazione di un caso clinico.
- 4- La presenza ai corsi è obbligatoria. E' ammessa la possibilità di assentarsi fino ad un massimo del 20% del monte ore annuo. Solo a causa di gravi motivi adeguatamente certificati (quali ad esempio malattia propria o di prossimi congiunti, gravidanza ...) la Direzione può autorizzare un numero di assenze ulteriore, prevedendo altresì un adeguato piano di recupero. Tutte le assenze devono essere recuperate prima della presentazione della domanda di tesi, ai fini del completamento del numero di ore prescritto per il Programma di Specializzazione.
- 5- L'impegno è valutato dalla partecipazione dello studente ai momenti di lavoro di gruppo previsti, finalizzati alla discussione di testi teorici o alla simulazione di situazioni terapeutiche supervisionate.

Coloro che non superano l'esame annuale, che non siano in regola con i pagamenti o che abbiano superato il monte ore di assenze consentite, non saranno ammessi all'anno successivo e potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Secondo le Direttive Ministeriali vigenti in materia (Cir. Min. del 15.05.20219), gli allievi iscritti al corso di specializzazione in psicoterapia possono sospendere il corso per un intero anno formativo <u>esclusivamente per infermità gravi e prolungate</u>, debitamente certificate. Pertanto potranno riprendere la propria partecipazione allo svolgimento del corso di specializzazione in psicoterapia, dal punto in cui era stato sospeso, senza dover ripetere l'anno formativo.

Relativamente allo svolgimento del tirocinio annuale obbligatorio (Circ. Min. del 15.05.2019), nel caso in cui sopraggiunga **uno stato di gravidanza**, accertata da idonea certificazione medica, l'allieva deve provvedere a comunicarlo all'Istituto ed ha diritto ad usufruire del congedo di maternità durante il periodo di **astensione obbligatoria** di 5 mesi. Ciò in quanto l'attività di tirocinio annuale obbligatorio, connessa allo svolgimento del corso, è assimilabile ad una attività lavorativa e pertanto rafforzata anche dai divieti previsti dagli *art.16 e 20 del D. Leg. N.151 del 2001*.



In ragione di quanto sopra, si precisa pertanto che l'allieva è tenuta ad astenersi dal tirocinio nei seguenti periodi: - congedo obbligatorio per maternità; gravidanza a rischio; - cd. Astensione facoltativa. La stessa può, altresì, partecipare esclusivamente alle lezioni teoriche in aula e al termine dei sopracitati periodi previsti dalla norma, potrà riprendere la propria partecipazione al corso, dal punto in cui era stato sospeso.

Il Corso di Specializzazione si conclude con l'esame annuale previsto e con la discussione di una tesi finale.

Il diploma di Specializzazione in Psicoterapia, di cui al successivo art. 9, viene rilasciato a coloro che sono in regola con il programma formativo previsto, con le adempienze economico-amministrative ed abbiano discusso la Tesi finale.

Sono consentite abbreviazioni di corso per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia acquisita successivamente alla data di entrata in vigore della legge, presso gli istituti di cui all'art. 14 del D.M. 19/11/1998.

Il Consiglio dei Docenti predispone un apposito libretto di formazione personale dell'allievo, in formato digitale, che consente il controllo delle attività svolte durante il percorso di formazione nonché le valutazioni annuali degli esami svolti.

Il Consiglio dei Docenti stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Art. 7 – Formazione teorica.

Per gli insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici, sono individuati i docenti con riferimento alle aree disciplinari di cui all'art. 2.

Art. 8- Docenza nei Corsi.

Il Consiglio dei Docenti affida la formazione, gli insegnamenti teorici e clinici e la supervisione delle attività didattiche a docenti con specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia, approvati da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché a docenti e ricercatori delle Università italiane e straniere di specifica qualificazione.

Art. 9 - Diploma finale

Al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sulla base delle valutazioni indicate all'art.6.



Art. 10 - Caratteristiche del Programma formativo e articolazione della didattica

Il Programma di Specializzazione della sede di Ragusa/Roma/Venezia comprende nr. 2000 ore complessive in quattro anni, di cui:

- n. 480 ore di didattica generale-accademica e didattica specifica
- n. 600 ore di formazione clinica (n. 150 ore per anno)
- n. 400 ore di supervisione (n. 100 ore per anno)
- n. 520 ore di tirocinio pratico-clinico (n. 130 ore per anno)

La psicoterapia individuale è obbligatoria, ma non inclusa nel monte ore del Programma di Specializzazione.

Art. 11 – Certificazione EAP

Entro la fine del terzo anno, per chi desidera ricevere il certificato internazionale EAP, è necessario compilare il modulo di richiesta (reperibile in Segreteria), impegnandosi a versare l'importo dovuto per il rilascio del certificato al momento del pagamento della Tassa di Specializzazione.

Art. 12 – Uditori e Allievi Didatti.

L'Istituto può ammettere alla frequenza delle lezioni allievi didatti e allievi uditori.

A tal fine, il Consiglio dei Docenti, di cui all'art. 4, esaminato il curriculum e la formazione professionale, può ammettere allievi didatti, che siano già psicoterapeuti, formati secondo l'indirizzo della Scuola e che intendono, a scopo di tirocinio pratico, seguire un percorso formativo specifico per acquisire le competenze relative all'attività di didatta. Gli allievi didatti partecipano ai seminari di formazione in qualità di tutor e possono essere incaricati di collaborare in aree formative specifiche sotto la supervisione dei didatti. Il Consiglio dei Docenti, esaminato il curriculum e la formazione professionale può ammettere Uditori esterni, laureati non nelle discipline di Psicologia e Medicina e Chirurgia, interessati ad una crescita culturale personale o di aggiornamento scientifico, che non hanno obbligo di frequenza, né diritto ad alcun attestato legale finale. In deroga a quanto sopra specificato, per coloro che siano già in possesso del Diploma di Specializzazione in psicoterapia, è consentita la frequenza del corso in qualità di uditore.

I Direttori Prof. Giovanni Salonia Dott.ssa Valeria Conte